



**POTENZIAMENTO DELL'INNEVAMENTO  
PROGRAMMATO NEL SOTTO-BACINO DELLA TURA  
PISTA CENTRALE E PISTA ELLERO**



**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO  
ECONOMICA**

**VERIFICA OTTEMPERANZA**

## 00 - PREMESSA

La presente relazione da riferimento alla progettazione di fattibilità tecnico economica relativa al progetto denominato POTENZIAMENTO DELL'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NEL SOTTOBOACINO DELLA TURA – PISTA CENTRALE E PISTA ELLERO ed è mirata ad evidenziare l'ottemperanza delle indicazioni/prescrizioni impartite delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con preciso riferimento a quanto stabilito nell'allegato A della determinazione dirigenziale A2100A - Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport **179/A2100A/2022 del 27 luglio 2022**.

## 02 - CONDIZIONI AMBIENTALI

### 02.1 – Risorse idriche

*“Per garantire il collegamento tra i due invasi sarà utilizzato il principio dei vasi comunicanti: in particolare, la sostituzione della condotta che dal Lago delle Scalette (1.855 m s.l.m.)*

*raggiunge la sala pompe in loc. Artesina bassa (1.300 m s.l.m.) garantirà una perdita di carico inferiore in modo da agevolare il collegamento tra sala pompe di Artesina e Lago della Tura (1.700 m). Nella progettazione definitiva / esecutiva si richiede una planimetria e le specifiche tecniche della condotta di adduzione (diametro, lunghezza, tracciato) tra la sala pompe di Artesina quota 1300 e il Lago Tura, specificando se è già stata realizzata nell'ambito del procedimento di autorizzazione dell'invaso o è di nuova realizzazione nel presente progetto”*

La relazione tecnica al capitolo 07 denominato *“Collegamento idraulico tra i due invasi”* (Pag. 26) fornisce le indicazioni richieste. In allegato è presente idonea cartografia.

### 2.2 Misure per la Mitigazione ambientale

*Le misure di recupero riportate nel cap. 7 dell'elaborato “Studio Preliminare Ambientale”, risultano adeguate rispetto agli impatti generati, con particolare riferimento alle fasi di cantiere. Al fine di garantire il successo degli interventi di recupero ambientale proposti, il progetto definitivo dovrà essere corredato di un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni e che dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.*

La relazione tecnica al capitolo 13 denominato *“Piano di manutenzione degli interventi di recupero ambientale”* (Pag. 32) fornisce le indicazioni richieste. Ad integrazione è stata prodotta cartografia - Allegato 05.8 denominato *“Individuazione delle superfici di recupero”*.

## 03 – CONDIZIONI E MISURE SUPPLEMENTARI

### 3.1 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i

*il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (di competenza comunale), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con*

le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte" - Prima parte in relazione alla stesura del progetto definitivo dovranno prodursi adeguati elaborati di dettaglio in relazione ai caratteri degli elementi in progetto (tubazioni e pozzetti, i quali preferibilmente dovranno risultare a raso o emergenti quanto meno possibile dal suolo) nonché fotosimulazioni delle soluzioni progettuali

la realizzazione delle opere previste, in vari tratti delle nuove linee di condotte, parrebbero interferire con la rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12; detta RPE, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento regionale di attuazione della stessa legge, emanato con

D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R, è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale (rif. art. 42 delle norme di Ppr). Pertanto, a mero titolo collaborativo, si invita ad accertare se siano effettivamente previsti interventi che possano interferire con i percorsi della RPE (<http://sentieri.ipla.org/index.php/view/map/>), verificandone la coerenza con il Ppr e con i disposti normativi regionali sopra richiamati

nelle aree ad elevata biopermeabilità di cui all'art. 19 delle NdA del Ppr, contraddistinte da valori culturali - identitari e paesaggistico - percettivi, dovrà essere circostanziata la necessaria tutela e conservazione, con riferimento alle azioni di recupero e ripristino dei ruoli; dovrà inoltre essere svolta disamina per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 33 delle NdA del Ppr richiamando gli aspetti di tutela paesaggistica e considerate le peculiarità dei luoghi interessati dall'intervento, gli interventi in previsione dovranno garantire il ripristino qualitativo della situazione ante operam, con riferimento agli aspetti di naturalezza

Lo stralcio progettuale presentato insiste su superfici non gravate da uso civico.

La conformità con i vari dettami del Piano Paesaggistico viene dichiarata nella Relazione Paesaggistica al Paragrafo 6.10 denominato "Piano Paesaggistico Regionale" (Pag. 22).

### 03.2 – Aspetti legati alla tutela archeologica

si ritiene che il rischio archeologico sia basso ma con la possibilità di ritrovamenti archeologici, attualmente non localizzabili, che fanno riferimento alla frequentazione antica della montagna, per attività venatorie (anche preistoriche) o agropastorali, in particolare prossime a bacini e a risorse idriche. Conformemente al recentissimo DPCM 14/02/2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"

pubblicato in G.U. n. 88 del 14/04/2022 al § 5,1 dell'Allegato 1, Regolamento, ... « Nel caso di mancata attivazione della procedura, il Soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale arche delimitabile », si

prescrive fin da ora l'assistenza archeologica per tutte le operazioni di scavo previste. Tali operazioni dovranno essere svolte secondo le modalità previste dal citato DPCM 14-02-2022, ad opera di archeologi professionisti, diretti da un archeologo di fascia I (DM 244 del 20-05-2019), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e a cura della committenza. Si ricorda, inoltre, che la citata Soprintendenza dovrà essere preventivamente informata del nominativo dell'archeologo individuato e della tempistica delle operazioni. Al termine dovrà pervenire adeguata documentazione, conformemente alle linee guida del citato DPCM 14/02/2022.

L'argomento viene trattato al Capitolo 5 della Relazione Paesaggistica denominato "TUTELA ARCHEOLOGICA - DPCM 14-02-2022 - CIRCOLARE 53 DEL 22/12/2022 DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO" (Pag. 14)

### 03.3 - Aspetti correlati alle aree sciabili (L.R. 2/2009)

Si ricorda che le aree sciabili dei Comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN) erano state individuate ed approvate rispettivamente con DGR n. 88-843 del 20-12-2019, DGR 41-4599 del 28- 01-2022: "D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R.

2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di Frabosa Sottana (CN). Variazione delle aree sciabili" per il Comune di Frabosa, e con DGR n.36-3981 del 26-09-2016 per il Comune di Roccaforte M.vi: "D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di ROCCAFOORTE MONDOVI' (CN)"; l'intervento in esame deve rientrare nelle previsioni delle stesse aree sciabili approvate

L'argomento viene trattato al Paragrafo 06.9 della Relazione Paesaggistica denominato "Vincoli" (Pag. 22)

#### 03.4 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89

*Nelle successive fasi di progettazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/89, nella documentazione progettuale definitiva dovranno essere previste le necessarie operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, attraverso un adeguato sistema di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale*

L'argomento viene trattato nella Relazione Tecnica al Capitolo 12 denominato “Opere di recupero ambientale” (Pag. 12) e al Capitolo 13 denominato “Piano di manutenzione degli interventi di recupero ambientale” (Pag. 32).

#### 03.5 - Rifiuti, terre e rocce da scavo e amianto

*Per quanto riguarda la gestione delle terre rocce da scavo, si ricorda che occorrerà far riferimento ai contenuti del DPR 120/2017, in particolare modo l'art. 24 comma il quale prevede che la non contaminazione delle terre e rocce sia verificata ai sensi dell'allegato 4 dello stesso D.P.R. 120/17, definendo le procedure di caratterizzazione chimico-fisica dei terreni di scavo tese all'accertamento delle qualità ambientali da svolgersi. In merito alla possibile presenza di amianto, occorre fare riferimento alla cartografia della mappatura amianto naturale più aggiornata presente sul sito: [https://webgis.arpa.piemonte.it/amianto\\_storymap\\_webapp](https://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp) e alla DGR 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree*

*con probabilità di occorrenza di amianto", finalizzata a fornire indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate dalla presenza naturale di amianto*

L'argomento viene trattato nella Relazione Tecnica al Capitolo 11 denominato “Terre e rocce da scavo” (Pag. 28)

#### 03.6 - Condizioni riguardanti la concessione di derivazione

*dovrà essere allegata una relazione che analizzi i fabbisogni ad uso potabile della concessione 2715 e verifichi che la riduzione del prelievo, che prevede lo stralcio delle sorgenti Scalette - Codice Univoco CNS12077 e Pogliola – Codice Univoco CNS10434 dal 1 febbraio al 31 maggio e dal 1 settembre al 30 novembre, sia compatibile con il quadro delle utenze servite;*

- *è necessario definire se l'uso risulta congruente con la disponibilità della risorsa, in quanto è stato valutato un fabbisogno di 107.371 mc, ma tale risorsa non è disponibile in progetto, in quanto dal Lago delle Scalette è derivabile un volume annuo di 30.000 mc, mentre dalle due sorgenti di 42.199,73 mc, con un totale disponibile di 72.199,73 mc (67% della dotazione necessaria);*
- *occorre valutare altre fonti alternative di approvvigionamento, evitando l'utilizzo di parte della disponibilità di risorsa qualificata, destinata al consumo umano; si richiama al riguardo l'art. 18 comma 3 del D.P.G.R. n. 10/R del 29-07-2003;*
- *dovrà essere trasmesso il progetto di adeguamento della concessione ad uso innevamento che contenga tutte le opere di derivazione;*
- *dovranno essere verificati gli adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 14/R del 27 dicembre 2021, Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico", che ha abrogato il Regolamento 8/R-2007 e trasmessi i corrispondenti progetti con le modalità di rilascio;*
- *dovrà essere trasmesso il progetto di limitazione della portata massima di prelievo per ogni punto di captazione.*

L'argomento viene trattato nella Relazione Tecnica al Capitolo 06 denominato “Calcolo della risorsa idrica necessaria” (Pag. 24)